

Rassegne giuridiche settembre - dicembre 2012

Sommario

Sommario

					•					
- 1	-	rr	ne	IID	+^	rn	0	71/	٦n	\sim
- 11	u ()		10	- 11 1	-		~	/ III	111	-

Organizzazione delle Nazioni Unite	
Bambini nei conflitti armati	2
Consiglio d'Europa	2
Educazione e istruzione	2
Minori stranieri immigrati	3
Unione Europea.	
Diritto di partecipazione e inclusione sociale	5
Protezione dei minori dalla pubblicità	7
Internet e minori	8
Misure di protezione - Minori non accompagnati	8
Misure di protezione - Vittime di reato	9
Normativa Nazionale	
Affidamento familiare Principio di non discriminazione Tutela della salute	11
Principio di non discriminazione	12
Tutela della salute	13
Protezione dei minori dallo sfruttamento e l'abuso sessuale	14
Normativa Regionale	
Principio di non discriminazione	16
Principio di non discriminazione	16
Attività di tipo sociale	17
Apprendistato; Educazione e istruzione	17



Norme internazionali

Organizzazione delle Nazioni Unite

Bambini nei conflitti armati

Nella Risoluzione del 19 settembre 2012¹ il Consiglio di Sicurezza, pur riconoscendo i risultati ottenuti con le precedenti risoluzioni (tra le più recenti la n.1882/2009 e la 1998/2011) che hanno consentito la firma di piani d'azione tra i Paesi in conflitto per il ritiro di migliaia di bambini dalle guerre, si dichiara ugualmente - fortemente preoccupato per la mancanza di progressi in quelle zone dove le parti in guerra continuano a reclutare bambini per i conflitti armati, e a far registrare violenze sessuali e attacchi contro scuole e ospedali.

Inoltre, il Consiglio di Sicurezza - pur dicendosi disponibile ad adottare altre e nuove misure il più possibile mirate per combattere questi fenomeni - ricorda che l'obbligo di attivarsi in questo senso grava principalmente sugli Stati membri ai quali spetta il compito di perseguire con determinazione i responsabili dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e di ogni altro crimine perpetrato contro i bambini. Accoglie con favore la recente nomina, avvenuta nel settembre scorso, del nuovo Rappresentante speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati Leila Zerrougui e - ribadendo l'importanza del suo ruolo - la invita ad informare sempre il Consiglio di Sicurezza circa le questioni relative ai progressi compiuti per eliminare i bambini e gli adolescenti dai conflitti armati. Infine, il Consiglio invita il gruppo di lavoro a progettare entro un anno, con il supporto del Rappresentante speciale, possibili azioni per aumentare la pressione sui soggetti responsabili del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e richiede al Segretario Generale di continuare a presentare relazioni annuali su questo tema predisponendo la sua prossima relazione entro il mese di giugno 2013.

Consiglio d'Europa

Educazione e istruzione

Il Comitato dei ministri, con la Raccomandazione del 12 dicembre 2012², indica come tema cruciale da portare avanti, anche prioritariamente rispetto ad altri, quello del diritto all'educazione, che solo se "di qualità" può considerarsi davvero un diritto goduto.

Tale diritto, ricorda il Comitato dei ministri, riveste un ruolo cruciale nello sviluppo delle società europee perché, oltre a rappresentare una questione di giustizia individuale, è anche una responsabilità pubblica degli Stati membri.

L'istruzione di qualità, infatti, deve essere garantita a tutti, e perché sia realmente così è necessario che le Autorità pubbliche nazionali si sforzino di includere nelle loro politiche anche una "formazione di qualità" quale vero e proprio elemento di spicco non solo per gli alunni ma anche per i loro genitori (o

¹ Security Council, Resolution adopted on 19 September 2012, n. 2068 Children and armed conflict.

² Committee of Ministers, Recommendation adopted on 12 December 2012, CM/Rec(2012)13, Ensuring quality education.



tutori legali), quando per ragioni di età o per altri validi motivi non sono, in tutto o in parte, in grado di prendere decisioni proprie.

Viene poi evidenziato che un'"educazione di qualità" deve: garantire l'accesso all'apprendimento a tutti gli studenti, in particolare quelli delle categorie deboli o svantaggiate; fornire un ambiente di apprendimento non violento, in cui i diritti di tutti siano rispettati; sviluppare la personalità degli studenti, individuando i talenti e le capacità dei giovani al fine di incoraggiarli a completare i programmi scolastici iniziati; permettere agli alunni e agli studenti di sviluppare fiducia in se stessi, pensiero critico e adeguate competenze per diventare cittadini responsabili; basarsi su insegnanti qualificati.

Il Comitato sottolinea, inoltre, alcuni elementi necessari per garantire un'istruzione di qualità: innanzitutto i bambini in età scolare devono avere non solo il diritto ma anche l'obbligo di partecipare a un'istruzione di qualità - pubblica o privata - gratuita; i genitori non devono avere solo il diritto di iscrivere a scuola i propri figli ma anche il dovere di farli studiare, tant'è vero che il Comitato dei Ministri richiama il ruolo delle Autorità nazionali per prevedere la possibilità di sanzionare i responsabili di comportamenti contrari all'obbligo di far studiare i propri figli. Nel caso di istruzione differenziata, poi, l'accesso a programmi specifici deve essere comunque equo e tenere adeguatamente conto delle aspirazioni e delle capacità degli alunni; se il corso completo dell'educazione prescolare o una parte di esso non è obbligatorio, le autorità pubbliche devono comunque fare in modo di dare ai bambini in quella fascia di età la possibilità di iscriversi nei programmi prescolari.

Il Comitato indica, infine, alcune misure che devono essere adottate per tutelare i gruppi di bambini maggiormente vulnerabili, cioè per quelli che non sono in grado di fare uso di programmi di istruzione tradizionale (per mancanza di conoscenza della lingua, per aver proceduto in modo diverso nei precedenti programmi scolastici, o disabili) chiedendo di accertare con precisione quelli bisognosi di interventi educativi speciali che necessitano di norme particolari. Le autorità pubbliche devono - a questo proposito - assicurare che i fattori culturali o linguistici siano riconosciuti come patrimonio di uno studente piuttosto che come incapacità di seguire i programmi di educazione e sollecita gli Stati a trovare una soluzione ai motivi della difficoltà il più rapidamente possibile (anche nel caso dell'educazione di persone private della libertà e di minori soggetti a misure con accesso a programmi educativi).

Minori stranieri immigrati

Nell'ambito delle misure di protezione sono due i temi, entrambi concernenti i diritti dei minori stranieri, presi in esame dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: la prima Raccomandazione in esame, adottata il 19 settembre 2012³ riguarda il tema dei minori stranieri e della protezione che gli Stati membri devono loro assicurare quando migrano in Europa dai loro Paesi sperando in una carriera in ambito sportivo. Purtroppo, infatti, assai di frequente i trasferimenti danno luogo all'immigrazione clandestina tanto che, in alcuni casi estremi, tale fenomeno si confonde con quello del traffico di esseri umani che sfrutta la passione per lo sport e la povertà di "giovani atleti" (di età tra 15 e 24 anni) che dopo essere stati ingaggiati vengono sfruttati da intermediari senza scrupoli.

Il Comitato sottolinea che sebbene nessun trattato internazionale prenda in esame o approfondisca specificatamente la tratta propria nel contesto dello sport, devono applicarsi le norme già esistenti⁴ come per esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo opzionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, come anche l'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il Comitato poi identifica i "pericoli connessi con la migrazione" con:

- la massiccia fuga di giovani talenti;
- problemi di integrazione a causa di cambiamenti culturali e discriminazioni;

 $^{^{3}}$ Committee of Ministers CM/Rec(2012)10, adopted on 19 September, on the protection of child and young athletes from dangers associated with migration.

⁴ Cfr. sul punto anche l'articolo 2 (a), del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, e l'articolo 3 (a) della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.182 relativa alla proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.



- l'abbandono scolastico dei giovani;
- l'immigrazione clandestina;
- lo sfruttamento da parte degli agenti sportivi ed altri intermediari della vulnerabilità e dell' ignoranza dei giovani atleti e delle loro famiglie;
- il traffico di esseri umani

Il Comitato raccomanda, quindi, agli Stati membri di prendere in considerazione alcune misure di contrasto allo sport rischioso come, per esempio, le seguenti:

- facilitare la creazione di strutture e opportunità per i giovani atleti per promuovere lo sport nei Paesi più poveri;
- sostenere lo sviluppo della qualità nella formazione sportiva per i bambini al di sotto dei 18 anni;
- lavorare in collaborazione con le competenti autorità sportive per favorire partenariati e gemellaggi tra i clubs informando - attraverso campagne di sensibilizzazione e attività locali - i giovani atleti e le loro famiglie circa i rischi degli spostamenti dai loro paesi verso l'Europa (e collaborare con le autorità sportive nei paesi di origine affinché gli atleti siano meglio informati circa i loro diritti, prima di firmare i contratti);
- incoraggiare le organizzazioni sportive ad applicare misure adeguate per prevenire gli abusi in relazione alla migrazione dei giovani atleti, garantendo che il consenso scritto dei genitori dei minori sia stato realmente ottenuto;
- far assumere alle persone fisiche o giuridiche, per contratto, la responsabilità di organizzare e pagare agli atleti viaggi di ritorno, aiutandoli a reinserirsi nel loro paese di origine;
- incoraggiare l'istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco delle sanzioni contro chi viola le norme.

Nella seconda raccomandazione, adottata il 29 ottobre 2012⁵, il Comitato risponde ad una precedente Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare (Rec n.1985 del 2011) che prendeva in esame la preoccupante questione dei "bambini migranti irregolari privi di documenti" e chiarisce - da subito - che gli Stati membri dovrebbero adottare, anche in queste situazioni, come richiesto dalle norme internazionali per i diritti umani tutte le misure necessarie a garantire cibo, vestiario, alloggio e assistenza medica per un' efficace protezione dei bambini. Il Comitato ricorda poi che il fenomeno dei bambini e degli adolescenti privi di documenti porta con sé due importantissime questioni: quella dei diritti dei bambini e quella del fenomeno delle migrazioni dei bambini "in movimento", tra cui i minori richiedenti asilo, i rifugiati, i minori non accompagnati, quelli separati, sfollati e apolidi. Nel documento si richiama, inoltre, con forza l'attenzione degli Stati sul fatto che la vulnerabilità di questi bambini - che non hanno nessuno su cui contare - è aggravata dalla mancanza di documenti che li porta a diventare più facilmente di altri vittime di violenze e abusi.

Il Comitato ricorda anche alcuni strumenti fondamentali come le "linee guida sulla giustizia a misura di bambino" ed altre raccomandazioni (Rec (2007) 9 sui "progetti di vita per i minori migranti non accompagnati", la Rec (2008) 4, "rafforzare l'integrazione dei figli di immigrati e di origine immigrata" e la Rec (2009) 13 sulla "nazionalità dei bambini") adottati in questi anni, che contengono già efficaci misure per promuovere l'effettiva attuazione di strumenti comuni europei ma molti Stati membri devono ancora adeguarvisi. Il paragrafo 10.3 della raccomandazione, infine, prende in esame il tema degli alloggi per i bambini migranti privi di documenti per ribadire l'obbligo che hanno gli Stati membri di fornire almeno un centro di accoglienza per i migranti privi di documenti e di richiamarli per affrontare la questione delle abitazioni, facendola rientrare nelle politiche nazionali di ciascuno Stato.

4

⁵ Committee of Ministers/Parliamentary Assembly, CM/AS(2012)Rec1985 final, adopted on 29 October 2012, "Undocumented migrant children in an irregular situation: a real cause for concern" - Parliamentary Assembly Recommendation 1985 (2011).



Unione Europea

Diritto di partecipazione e inclusione sociale

L'Unione europea ha affrontato il tema della partecipazione degli adolescenti e dei giovani sotto più punti di vista. Con la Comunicazione del 10 settembre 2012⁶ la Commissione europea ha presentato la sua Relazione sulla Gioventù, sulla base della Strategia UE per la gioventù (2010-2018) adottata dal Consiglio il 27 novembre 2009. Nella Relazione chiede che nell'ambito della politica europea per la gioventù si attribuisca la massima priorità all'occupazione, all'inclusione sociale, alla salute e al benessere dei giovani. La relazione, prodotta con cadenza triennale dalla Commissione, ribadisce che l'UE e gli Stati membri devono concentrare la loro attenzione sui giovani per aiutarli a sostenere l'impatto della crisi economica. I suoi obiettivi sono: 1) creare maggiori e migliori opportunità per i giovani e 2) promuovere la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà. La strategia, della durata di nove anni, si articola in tre cicli. Verso la fine di ciascun ciclo viene redatta una relazione UE sulla gioventù in cui si valutano i risultati e si propongono nuove priorità per il successivo ciclo triennale. Se adottate dal Consiglio, le nuove priorità si applicheranno a partire dal 2013-2015.

La relazione 2012 comprende una sintesi del modo in cui la strategia UE per la gioventù è stata attuata a livello nazionale e dell'Unione a partire dal 2010 oltre a riportare un'analisi esaustiva della situazione in cui versano i giovani. La relazione si basa sui contributi forniti dagli Stati membri, dagli enti pubblici e dai ministeri nonché sulle consultazioni intrattenute con i giovani stessi. In essa la Commissione individua nella partecipazione e nell'inclusione sociale due degli otto settori d'intervento prioritari⁷. La Relazione mette in risalto che le iniziative per combattere la disoccupazione tra i giovani contribuiscono in misura massima anche a combattere la loro esclusione sociale sottolineando la necessità di affrontare il tema della povertà fin da piccolissimi per prevenire una povertà di tipo intergenerazionale. Molti Stati, poi, confermano l'importanza di affrontare l'inclusione sociale mediante un approccio plurisettoriale, ad esempio l'istruzione, l'occupazione o le politiche sanitarie, i programmi di formazione specializzata per animatori socio-educativi e giovani volti a sensibilizzare l'intercultura e la lotta contro i pregiudizi. Negli ultimi anni, infatti, la partecipazione dei giovani ha rivestito un ruolo di primo piano nel programma politico dell'UE per la gioventù, e il Consiglio ha confermato il proprio impegno in quest'ambito promuovendo la "partecipazione dei giovani alla vita democratica" come priorità generale della seconda presidenza dove il dialogo strutturato ha assunto un peso sempre maggiore come strumento per coinvolgere i giovani nel processo decisionale. Così, tutti gli Stati membri hanno istituito gruppi di lavoro nazionali per organizzare consultazioni con i giovani nei rispettivi paesi e alimentare i dibattiti a livello dell'UE. La Commissione, poi, ha adottato misure volte a rafforzare la base di conoscenze comprovate sulla partecipazione attraverso l'Eurobarometro "Gioventù in movimento" e attraverso uno studio sull'evoluzione dei modelli partecipativi dei giovani. Sono, inoltre, stati avviati due processi che verranno portati a compimento nel prossimo ciclo triennale: in particolare, la rielaborazione del Portale europeo per i giovani come piattaforma interattiva per l'impegno online e una tessera "Youth on the move" che agevolerà ulteriormente la mobilità e la partecipazione giovanili attraverso incentivi e servizi informativi e di assistenza.

Con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate il 27 novembre 2012⁸, si è concluso l'esame del panorama europeo sulla partecipazione e l'inclusione sociale dei giovani, soprattutto per quanto concerne la partecipazione e l'inclusione di bambini e adolescenti che provengono da un contesto migratorio. In questo contesto ci sembra opportuno ricordare chi sono i "giovani provenienti da un contesto migratorio", distinguendoli dai "giovani cittadini dell'UE che si trasferiscono da uno Stato all'altro": appartengono ai primi sia i giovani cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, a prescindere dal loro luogo di nascita, sia quelli

⁶ Commissione europea, Comunicazione del 10 settembre 2012, COM(2012) 495, Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018).

⁷ Gli altri sono: istruzione e formazione occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, attività di volontariato, cultura e creatività, i giovani e il mondo.

⁸ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 2012, sulla partecipazione e inclusione sociale dei giovani, con particolare attenzione a quelli provenienti da un contesto migratorio.



che sono divenuti cittadini dello Stato membro di accoglienza ma i cui genitori sono nati fuori dell'UE. Appartengono, invece, al **secondo** gruppo i cittadini dell'UE che soggiornano in un paese dell'UE diverso da quello in cui tali cittadini o i loro genitori sono nati e che pertanto esercitano il diritto di libera circolazione e soggiorno ai sensi del trattato. La differenza non è solo formale ma sostanziale poiché sono diversi gli inquadramenti giuridici che si applicano ai cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione. Infatti, tutte le misure che si riferiscono all'integrazione si applicano ai cittadini di paesi terzi, mentre le misure relative all'inclusione e alla partecipazione attiva nella società locale si applicano sia ai giovani cittadini dell'UE che si trasferiscono da uno Stato all'altro sia ai giovani provenienti da un contesto migratorio.

Nelle conclusioni è, poi, evidenziato che un numero crescente di studi mostra che i giovani, femmine e maschi, provenienti da un contesto migratorio continuano ad essere nettamente svantaggiati nell'istruzione, sul mercato del lavoro e nella transizione dall'istruzione al mercato del lavoro, sebbene gran parte di questo gruppo di persone si sia integrata o sia nata nel paese di residenza. Il Consiglio, quindi, fissa delle priorità per incoraggiare la partecipazione e l'inclusione sociale dei giovani provenienti da un contesto migratorio:

- coinvolgere i giovani nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tutte le politiche che li coinvolgono;
- promuovere il dialogo e la comprensione interculturali (in particolare coinvolgendo attivamente nella società persone provenienti da contesti culturali diversi e combattendo qualsiasi discriminazione e altre forme di intolleranza;
- promuovere la parità tra giovani donne e giovani uomini, fornendo pari accesso all'istruzione e alle formazioni di qualità e facilitando una transizione progressiva dall'istruzione al mercato del lavoro;
- riconoscere il ruolo dell'apprendimento non formale e informale;
- coinvolgere attivamente le autorità locali, regionali e nazionali nell'attuazione delle politiche di inclusione sociale; e rafforzando la loro cooperazione su questioni associate alla migrazione, compreso il sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale dei giovani;
- riconoscere l'importanza dell'apprendimento della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali del paese di accoglienza nonché di altre lingue straniere.

Nella Risoluzione⁹ del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, pubblicata l'11 dicembre 2012, si conferiscono ai giovani maggiori responsabilità e opportunità per essere cittadini più attivi e partecipare alla vita democratica. Nel ribadire che il coinvolgimento dei giovani dovrebbe avvenire in tutte le fasi del dialogo strutturato¹⁰, la Risoluzione prende atto di alcune proposte emerse dalle raccomandazioni elaborate dalle conferenze sulla gioventù tenutesi a Varsavia, Sorø e Nicosia, dove sono stati evidenziati come settori prioritari:

- la partecipazione dei giovani in tutti i livelli dei processi decisionali;
- il riconoscimento (per le organizzazioni giovanili) di canali per sviluppare le capacità e le competenze dei giovani, specialmente di quelli con minori opportunità;
- effettuare un'azione di sensibilizzazione sui valori comuni europei estendendo il dialogo strutturato a tutti i giovani, compresi quelli non appartenenti ad alcuna organizzazione e con minori opportunità.
- la partecipazione di altri esperti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ai gruppi di lavoro nazionali, a seconda della pertinente priorità tematica del dialogo strutturato.

Infine, la risoluzione mette in rilievo che il gruppo di giovani maggiormente a rischio di povertà e di esclusione sociale è rappresentato dai cosiddetti NEET ("not in employment, education and training") ovvero giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione e indica che nell'UE la percentuale di giovani a rischio di povertà o di esclusione sociale è più elevata rispetto a quella della

⁹ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla panoramica del dialogo strutturato con i giovani sulla partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, pubblicato in GUUE l'11 dicembre 2012. C 380.

¹⁰ Il dialogo strutturato - che assume la forma di consultazioni nazionali a livello di ogni singolo Stato membro e di Conferenze Giovanili UE a livello europeo rappresenta uno spazio aperto ai giovani e i responsabili delle politiche per discutere ed entrare nel merito delle politiche giovanili UE ed uno strumento per garantire che le politiche giovanili rispondano alle esigenze e le aspettative dei giovani in Europa.



popolazione generale e che pertanto occorre stabilire il carattere prioritario dell'inclusione sociale nel settore della gioventù.

Protezione dei minori dalla pubblicità

Con il Parere del 18 settembre 2012, C 351¹¹ l'obiettivo che si pone il Comitato economico e sociale europeo (da ora in poi CESE) è di contribuire all'informazione, al dibattito e all'eventuale approfondimento delle misure, di carattere giuridico o di altro tipo, che proteggono le persone di età minore quando vengono esposte a messaggi lesivi per il loro corretto sviluppo fisico, mentale e morale. L'argomento è di grande importanza essendo in gioco la protezione dei diritti fondamentali dei minori richiamati e sanciti nelle Convenzioni internazionali e europee¹² e, qui, il Comitato affronta un punto cruciale rappresentato dall'impatto della pubblicità sui minori perché, pur riconoscendo a questa anche una funzione informativa e chiarificatrice a favore dei consumatori, osserva che quando è rivolta ai bambini e agli adolescenti comporta, spesso, conseguenze quasi sempre dannose ora per il contenuto violento, ora per il messaggio fortemente erotico. Conseguenze che possono incidere, a volte in maniera irreversibile, sulla formazione fisica, psichica, morale e civica dei minori, portando a comportamenti violenti e ad una precoce erotizzazione dei bambini e degli adolescenti.

Il CESE ritiene, infatti, che sia necessaria un'armonizzazione giuridica a livello UE, al fine di vietare la pubblicità che utilizza indebitamente e abusivamente l'immagine di minori in temi non legati all'infanzia e all'adolescenza e raccomanda, altresì, di dettare un corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dell'interpretazione dei messaggi pubblicitari inserendo materie nei programmi scolastici di aiuto ad una migliore comprensione dei messaggi pubblicitari (anche per i genitori), in modo da proteggere i minori dai messaggi recepiti in maniera distorta che derivano da una cattiva interpretazione della pubblicità - come i fenomeni della scelta di "eroi", o di "schemi sociali di comportamento" e "stili di vita" - che va ad incidere sulla loro personalità¹³. Il Comitato segnala, poi, che l'incitamento al consumo eccessivo non solo porta al sovra-indebitamento ma può anche stimolare abitudini di consumo che determina bisogni artificiali che creano un falso concetto di "felicità". Provoca, inoltre, l'adesione a determinate marche le quali a loro volta creano situazioni critiche per i minori che non vi hanno accesso. Una conseguenza a tutto questo è il "bullismo di marca" all'interno delle scuole che colpisce i minori che non usano vestiti o prodotti "firmati" o, in ogni caso, di moda, determinando comportamenti devianti o situazioni di grande infelicità personale fino a sfociare in comportamenti di esclusione, violenza e sofferenza.

Quanto osservato nel documento mostra che il quadro legislativo dell'UE non è all'altezza delle esigenze di protezione dei diritti dei minori nei confronti delle comunicazioni commerciali, in particolare quelle che provengono da Internet e dalle reti di socializzazione. Le disposizioni giuridiche degli Stati membri nazionali in questo settore sono tutt'altro che uniformi e non riescono a completare il quadro giuridico dell'Unione europea che - rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati dell'UE - è "inutilmente complesso e troppo confuso". La maggior parte degli Stati membri, infatti, si è limitata o a un recepimento minimo delle direttive dell'UE oppure ad un'applicazione più rigida delle norme che arrivano a vietare la pubblicità rivolta ai minori, ma nessuna di queste disposizioni stabilisce che, per proteggerli e tutelarne la dignità umana, è necessario procedere ad un "controllo preliminare" nel rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione della relativa Convenzione europea.

¹¹ Comitato economico e sociale europeo, Parere del 18 settembre 2012, C 351 "Un quadro per la pubblicità diretta ai giovani e ai bambini", pubblicato in GUUE 15 novembre 2012, n. C 351/6

¹² Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea artt. 24 e 32.

¹³ Il Comitato riporta i risultati di interessanti studi che dimostrano che fino ad una certa età i minori non filtrano la comunicazione pubblicitaria, soprattutto quando il messaggio tende all'eccesso e lo stesso annuncio viene ripetuto fino allo sfinimento. La percezione della pubblicità differisce in funzione delle diverse fasce di età. Fino ai cinque anni, i bambini non sono capaci di percepire la differenza tra programmazione e annunci e, anche a partire da quell'età, non riconoscono alla pubblicità la sua funzione persuasiva. Questa capacità si manifesta solo intorno agli otto anni e, comunque, non in tutti i bambini. Questo non significa tuttavia che i bambini possano rendersi conto che i messaggi sono tendenziosi e mettono in luce gli aspetti positivi del prodotto reclamizzato trascurandone altri più negativi. Quando i bambini più grandi vedono un annuncio come un fattore di divertimento, l'impatto è maggiore e la loro capacità di elaborazione dei messaggi pubblicitari non li rende necessariamente immuni dalla pubblicità e dai suoi obiettivi, nella misura in cui esistono altre tecniche di persuasione più sofisticate e altrettanto efficaci che permettono di influenzare i loro comportamenti.



Internet e minori

Nella Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, proposta dalla Commissione europea nel maggio 2012¹⁴ si delineavano quattro aree d'azione volte a: favorire la disponibilità in linea di contenuti di qualità per i ragazzi e i giovani; sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi, i genitori e gli insegnanti; creare per i ragazzi un ambiente in linea sicuro, incoraggiando in particolare impostazioni di privacy consone all'età e un uso più ampio degli strumenti di controllo parentale; contrastare la diffusione di immagini di abusi sessuali su minori, in particolare tramite la cooperazione tra operatori del settore, autorità di contrasto e linee di emergenza.

Nelle Conclusioni del 26 novembre 2012¹⁵ il Consiglio approva l'adozione della strategia e sottolinea la positiva natura di internet che, quale mezzo interattivo, offre numerose opportunità per lo sviluppo dell'"alfabetizzazione mediatica"¹⁶, in particolare delle competenze digitali, che stimolano il pensiero critico, le capacità analitiche, l'innovazione e la creatività, e osserva che i ragazzi si devono poter avvicinare senza rischi alle nuove tecnologie. Poi, nel far presente le particolari esigenze dei minori e la loro vulnerabilità mentre navigano sul web, il Consiglio richiama l'attenzione degli Stati a creare investimenti adeguati nelle politiche se non si vuole correre il rischio di un grave danno alla società.

Il Consiglio raccomanda inoltre di intervenire in due aree: la prima riguarda i "contenuti di qualità per i ragazzi" dove s' invitano gli Stati membri a sviluppare sistemi di classificazione in base all'età e dei contenuti che siano affidabili e confrontabili in Paesi che hanno dispositivi diversi, sempre nel rispetto delle differenze culturali degli Stati membri; e di scoprire sistemi per creare traduzioni automatiche migliori, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato unico digitale.

Nella seconda area raccomandata - relativa alla "sensibilizzazione e responsabilizzazione" - il Consiglio invita gli Stati membri ad intensificare l'attuazione di strategie per includere nelle scuole l'insegnamento della sicurezza in linea e delle competenze digitali incoraggiando l'uso di internet in tutte le materie scolastiche e sostenendo un'adeguata formazione degli insegnanti.

Misure di protezione - Minori non accompagnati

La Relazione intermedia al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati¹⁷ trova il suo fondamento nel Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014) adottato nel maggio 2010 dalla Commissione cui ha fatto seguito l'adozione, da parte del Consiglio, delle conclusioni relative al medesimo tema ("Giustizia e affari interni", Lussemburgo, 3 giugno 2010). Entrambi gli atti - il Piano e le Conclusioni - erano chiaramente caratterizzati dal nuovo approccio al fenomeno dei minori non accompagnati fondato sul principio della prevalenza del superiore interesse del minore. Tale fondamentale principio impone, come noto, che l'interesse del minore sia considerato preminente per qualsiasi azione debba essere intrapresa nei confronti dei minori da parte di autorità pubbliche o istituzioni private. Il Piano individuava, poi, precise linee d'azione finalizzate alla prevenzione, all'accoglienza e all'identificazione di soluzioni durature riguardo al fenomeno dei minori non accompagnati da attuare tramite specifiche misure adottate dalle istituzioni, dalle agenzie dell'Unione europea (UE), dagli Stati membri e dalle parti interessate. Il Piano, inoltre, chiedeva alla Commissione di

¹⁴ COM(2012) 196

¹⁵ Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni, Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi.

¹⁶ Cfr. Raccomandazione della Commissione 2009/625/CE sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva che definisce il concetto riferendosi alla "capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media e dei loro contenuti".

 $^{^{17}}$ Unione europea, Commissione europea, COM(2012) 554 def. del 28 settembre 2012, Relazione intermedia al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati.



riferire al Consiglio e al Parlamento - entro la metà del 2012 - circa l'attuazione degli interventi in esso indicati. Così, nella Relazione, la Commissione risponde illustrando gli sviluppi registrati tra maggio 2010 e giugno 2012 e indicando le vie da seguire attraverso la messa in campo di azioni mirate. La stessa specifica, altresì, che tutti gli interventi dovranno tener conto della caratteristica peculiare propria delle migrazioni dei minori non accompagnati nell'Unione, individuata nella non temporaneità di un fenomeno che infatti coinvolge ogni anno migliaia di bambini originari di paesi terzi o apolidi. Le ragioni di tali spostamenti sono molteplici: molti bambini e adolescenti fanno parte di gruppi fuggiti dai loro paesi a causa di conflitti armati, catastrofi naturali, discriminazioni o persecuzioni nei paesi di provenienza (Afghanistan, Iraq, Africa) e molteplici sono anche le storie personali che li contraddistinguono: alcuni sono inviati dalle proprie famiglie, altri arrivano in Europa con la speranza di ricongiungersi con i propri familiari già arrivati in Unione europea, altri ancora, invece, vengono ingaggiati dalla malavita per alimentare la tratta degli esseri umani e sono destinati allo sfruttamento.

In tale contesto emerge poi, nitidamente, l'orientamento della Commissione di considerare prioritario il finanziamento di progetti concernenti i minori non accompagnati invitando gli Stati membri e le organizzazioni internazionali ad utilizzare al massimo del possibile le risorse finanziarie disponibili. Viene anche osservato che le numerose e comuni azioni intraprese dall'Unione e dai singoli Stati membri per proteggere i minori non accompagnati dirette a contrastare il fenomeno della tratta hanno determinato uno sviluppo tutto sommato coerente degli strumenti legislativi, finanziari e politici riguardanti i minori anche se c'è ancora molto lavoro da fare se si vuole migliorare la conoscenza di questi flussi di immigrazioni. Nonostante l'impegno comune, infatti, la Commissione si trova a fare i conti con lacune di non facile soluzione come la "raccolta dei dati" resa difficile per due motivi: i minori non accompagnati non costituiscono un gruppo omogeneo di persone e il fatto che siano assistiti da autorità diverse rende difficile farli rientrare nella raccolta di dati svolta periodicamente dagli Stati membri; molti dati disponibili riguardano solo il rilevamento iniziale, cioè prendono in esame il momento in cui i minori entrano nel territorio di uno Stato membro, mentre mancano quelli relativi al percorso intrapreso successivamente, dopo essere arrivati nel territorio dell'Unione. Occorre, quindi, intensificare gli sforzi per il reperimento e lo scambio di dati quantitativi e qualitativi, comprese le statistiche disaggregate in base al sesso. Tali sforzi non dovranno limitarsi ai rilevamenti iniziali dei minori non accompagnati accolti nei centri di accoglienza e dei minori rimpatriati; la Commissione chiede infatti espressamente che gli Stati membri insistano nel reperimento di dati sui minori non accompagnati che chiedono asilo, senza tralasciare i dati dei minori che immigrano irregolarmente o sono vittime della tratta di esseri umani. Considerando, poi, che il Piano vedeva nella prevenzione della migrazione a rischio e della tratta dei minori il primo passo per affrontare efficacemente la questione della migrazione dei minori non accompagnati si osserva, anche, che tale cooperazione non dovrà limitarsi alla stesura di misure di prevenzione ma dovrà soffermarsi su altri aspetti come il ripristino dei legami familiari e la garanzia del rimpatrio sicuro dei minori per evitare il pericolo che questi cadano nuovamente nelle reti dei trafficanti. Inoltre, affinché il fenomeno dei minori non accompagnati sia conosciuto e compreso, la Commissione ricorda di aver promosso azioni di sensibilizzazione e di formazione per migliorare l'identificazione tempestiva dei bambini e degli adolescenti vittime di tratta e per informare i giovani e le loro famiglie sui rischi legati alla migrazione irregolare (già risultano finanziati alcuni progetti di prevenzione della migrazione a rischio). Infine la Relazione ricorda che l'Ue ha continuato a rafforzare le misure di accoglienza e l'accesso alle garanzie procedurali specifiche per i minori e la protezione delle vittime istituendo un gruppo di esperti coinvolti nel processo migratorio che ha esaminato l'aspetto della ricerca delle famiglie dei minori facendo emergere la necessità della partecipazione dei paesi di origine vista l'impossibilità - senza di essi - di rintracciare le famiglie per reintegrare i minori in un ambiente sicuro. Emerge poi tra le priorità - una volta accertata l'età dei minori non accompagnati - la necessità di formare i tutori legali: agli Stati viene chiesto di designare, fin dall'arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure.

Misure di protezione - Vittime di reato

Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale è un obiettivo perseguito da molti anni dall'Unione europea, basti pensare alla decisione quadro 2001/220/GAI di cui la



direttiva 2012/29/UE¹⁸ mira a rivedere i principi per migliorare il livello di tutela delle vittime nei procedimenti penali alla luce delle più recenti norme finora approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio¹⁹ finalizzate alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, che garantisca ai cittadini uno stesso livello di tutela dei diritti ed incrementi la fiducia nel sistema giudiziario all'interno dell'Ue.

La direttiva si applica ai reati commessi e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione conferendo un livello minimo di diritti alle vittime di reati extraterritoriali. La stessa specifica, infatti, (paragrafo 69) di occuparsi di stabilire soltanto norme minime e che, quindi, agli Stati è permesso di assicurare un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalla direttiva, senza incidere su quelle direttive, già in vigore (come quelle sulla tratta degli esseri umani o sullo sfruttamento sessuale dei minori), che dettano norme particolareggiate a favore di alcune categorie di vittime.

Fin dall'inizio del documento si avverte un taglio innovativo ed originale, rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI e infatti, all'art. 2 del paragrafo 1 si legge che per "vittima", non solo si deve intendere chi abbia subito un pregiudizio (fisico, mentale, emotivo o economico) a causa di un reato, ma anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio. Non solo: la direttiva, partendo dalla constatazione che ogni reato comporta una violazione dei diritti individuali delle vittime, stabilisce che i diritti in essa previsti dovranno essere assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima, precisando che, salva la presunzione d'innocenza, potrà intendersi per "autore del reato" anche l'indagato o l'imputato.

Nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la direttiva dichiara, a più riprese nei paragrafi, di essere diretta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà, il principio di non-discriminazione, i diritti dei minori, delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale. In quest'ottica la direttiva dichiara apertamente i suoi obiettivi tutti diretti ad una vera tutela e sostegno delle vittime di reato: dovrà garantir loro un adeguato accesso alla giustizia (a prescindere dal soggiorno, cittadinanza o nazionalità); un adeguato standard di tutela all'interno e al di fuori del processo che dovrà consistere nella stretta valutazione individuale della vittima; nel diritto di ricevere informazioni in modo facilmente comprensibile (gli Stati dovranno garantire questo diritto fino dai primi contatti con le autorità ad es. prevedendo un servizio di interpretazione e di traduzione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze); informazioni sui servizi di assistenza, le procedure per la presentazione della denuncia, della richiesta di protezione, le condizioni per chiedere l'assistenza legale (anche a spese dello Stato), il risarcimento del danno, le procedure da fare quando si è residenti in un altro Stato e quelle per la denuncia dei casi di mancato rispetto dei propri diritti, i servizi di giustizia riparativa disponibili.

La direttiva dedica una accuratissima attenzione al sostegno alle vittime e ai servizi di assistenza stabilendo che questi dovrebbero essere forniti gratuitamente e a prescindere dalla presentazione formale di una denuncia facendo attenzione alle persone a rischio di vittimizzazione secondaria, a quelle a rischio di intimidazioni e ritorsioni, nonché alle altre categorie particolarmente vulnerabili come i disabili a cui dovrebbe essere fornita un'assistenza specialistica. Emerge tuttavia chiaramente che questi servizi specialistici per essere utili, dovranno basarsi su un approccio effettivamente integrato che tenga conto delle esigenze specifiche delle vittime spesso determinate dalla gravità del danno subito a seguito del reato, al rapporto tra le vittime, gli autori del reato, i minori e il loro ambiente sociale.

Sempre compito dei servizi è quello di informare le persone vittime di reato dell'esistenza della direttiva e di divulgarne i contenuti in modo che esse possano assumere decisioni sapendo di avere diritto non solo ad un sostegno ma anche di essere trattate con dignità, in modo rispettoso e sensibile (tanto che la polizia, i pubblici ministeri e i giudici dei singoli Stati dovranno ricevere una formazione adeguata in tal

¹⁸ Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in GUUE 14 novembre 2012, n. L 315

¹⁹ Vedi la Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri; della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, nonché della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.



senso). Tra le forme di assistenza che i servizi potrebbero offrire la direttiva mette in evidenza la fornitura di alloggi o di sistemazioni sicure, l'assistenza medica immediata, il rinvio ad esame medico e forense ai fini di prova in caso di stupro o di aggressione sessuale, il patrocinio legale e i servizi specifici per i minori che sono vittime, dirette o indirette, di reati.

Sotto il profilo della tutela dei diritti dei minori è importante la parte dove si garantisce i diritti di partecipazione al procedimento penale che sancisce il diritto della vittima ad essere ascoltata e di fornire elementi di prova secondo il diritto nazionale perché si chiede espressamente che, per una corretta applicazione della direttiva, se la vittima è minorenne, dovrà innanzitutto essere considerato come preminente il suo superiore interesse procedendo sempre ad una valutazione individuale dove si privilegi un approccio rispettoso delle esigenze del minore, ne tenga in considerazione non solo l'età, la maturità, le opinioni, le necessità ma anche le preoccupazioni in ogni fase del processo ed anche al di fuori di esso. Durante le indagini penali le audizioni dei minori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva (ed utilizzabili come prova nel processo), ed essi dovrebbero avere il diritto ad una propria consulenza e rappresentanza legale nei procedimenti, soprattutto in quelli dove potrebbe esserci un conflitto di interessi tra loro e chi ha la potestà genitoriale. Per tutte le categorie vulnerabili la direttiva raccomanda che durante le indagini le audizioni siano svolte dalla stessa persona e che le vittime di violenza sessuale, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette siano svolte da persone dello stesso sesso della vittima, salvo che sia un magistrato a svolgere l'audizione o che comunque ciò risulti controproducente.

Normativa Nazionale

Affidamento familiare

L'approvazione delle attese Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare²¹ (che hanno per oggetto l'istituto dell'affidamento così come individuato dalla L. 184/1983), può essere considerato un fondamentale passaggio per riuscire a perseguire il mandato legislativo della legge 149/2001 quello cioè di garantire il diritto fondamentale dei minori a crescere nell'ambito del proprio nucleo familiare. Negli anni, infatti, è emerso dai pochi dati disponibili che hanno permesso di comparare nelle diverse aree del Paese la situazione dei bambini fuori famiglia e il relativo uso dell'affidamento familiare, una diffusione fortemente diversificata di tale istituto sul territorio nazionale: scarsa se non pressoché assente nelle zone che hanno preferito continuare a ricorrere all'inserimento dei minori in comunità e diffuso praticato nelle zone dove si è lavorato per incrementarne la diffusione. Infatti, nonostante lo sviluppo di numerose buone pratiche di affido nelle varie Regioni non si è riusciti ad ovviare al problema del mancato accompagnamento alla legge di azioni programmatorie e normative "capillari". Si è sentita in tal modo l'urgenza di creare uno strumento d'indirizzo che fosse omogeneo sull'intero territorio nazionale per tutelare, proteggere e intervenire in favore dei minori chiarendo, allo stesso tempo, che "le linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori" ma, al contrario, "offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto ai principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato all'interno del documento nella forma delle "raccomandazioni" che andranno a costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare".

²⁰ Così come lo stabiliscono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

²¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, *Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare*. Queste linee d'indirizzo nascono dal progetto nazionale "*Un percorso nell'affido*" sviluppatosi dal confronto di un gruppo di lavoro formato da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali con l'obiettivo di incentivare l'apertura delle famiglie e della comunità all'affidamento familiare, consolidando, o costituendo quando mancanti, tutti quei servizi di supporto in grado di sostenere le famiglie ed i bambini durante l'esperienza.



Le linee d'indirizzo sono state concepite con una particolare struttura funzionale al loro scopo: ogni argomento corrisponde un obiettivo, e per ciascun approfondimento sono state individuate una o più raccomandazioni esplicitate in una o più indicazioni operative che in maniera dettagliata presentano la metodologia o gli strumenti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. Dei tre capitoli presi in esame, e dei relativi obiettivi perseguiti²², il secondo capitolo descrive le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare che - per rispondere alle diverse condizioni dei minori (e delle loro famiglie) quando versano in gravi difficoltà - prevede una pluralità di forme di affidamento al fine di rispondere in modo il più possibile mirato ai diversi bisogni che via via si presentano. L'obiettivo in evidenza in questo capitolo è quello di fornire agli operatori (in un contesto normativo in cui le forme di accoglienza non vengono descritte nel dettaglio) dei criteri che "permettano di distinguere tra quelle che possono ricondursi all'istituto dell'affidamento familiare e le forme spurie che solo nominalmente possono essere ricondotte all'affido, in quanto si sostanziano in un intervento di accoglienza diverso".

Tra le tipologie di affidamento familiare prese in esame, il paragrafo 220 comprende una forma particolare di affidamento familiare "in situazioni di emergenza" (paragrafo 224.b) per bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni coinvolti in situazioni improvvise e gravi da richiedere un intervento immediato: nella corrispondente raccomandazione (224.b.1) si specifica che spetta alle Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzare "attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea ed immediata".

Un'altra forma di affidamento familiare che prevede un progetto ben definito è quella per adolescenti che hanno superato i 18 anni (paragrafo 224.c): nella specifica raccomandazione (224.c.2), è indicato che al termine del progetto il ragazzo abbia più di una possibilità: permanere nella famiglia affidataria, rientrare nella famiglia d'origine o avviare un percorso di vita autonoma. Per quanto concerne l'indicazione operativa, invece, è scritto che le amministrazioni sostengono, in varie forme, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente che ha raggiunto la maggiore età riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto come, per esempio, una cauzione per l'alloggio e le spese per l'affitto per alcuni mesi, etc.

Principio di non discriminazione

Il principio ispiratore che caratterizza tutta la nuova legge sulla filiazione è quello della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Fin da una prima lettura della legge n. 219/2012²³ - che ha modificato il codice civile, le

disposizioni di attuazione del codice civile e quelle transitorie - infatti, si coglie, chiaramente, la volontà del legislatore di raggiungere una effettiva uguaglianza giuridica²⁴ tra figli legittimi, naturali e adottivi, considerandoli d'ora in avanti tutti semplicemente "figli²⁵" a prescindere dalla situazione dalla quale siano nati (nuovo art. 315 c.c.). Vengono, così, superate le differenze che la riforma del diritto di famiglia del 1975²⁶ aveva lasciato in vita e i figli naturali godranno di un normale rapporto di parentela con i parenti del genitore che li ha riconosciuti (art. 74 e 258 cc.), compresi i diritti ereditari e di

²² Il primo capitolo definisce i soggetti coinvolti dall'istituto dell'affidamento familiare, le relative azioni di supporto e le forme di coordinamento finalizzate alla costruzione di reti tra servizi, famiglie e associazionismo; il terzo capitolo pone l'attenzione sul percorso di affidamento fin dalle fasi di promozione e dell'informazione che hanno l'obiettivo di stimolare e far maturare nuove "risorse familiari" disponibili a realizzare i progetti di affidamento familiare e di ampliare la consapevolezza e la conoscenza rispetto a cosa sia realmente questo istituto e su come funzioni.

²³ L. 10 dicembre 2012, n. 219[,] Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, pubblicata nella G.U 17 dicembre 2012, n. 293.

²⁴ Il Comitato Onu, nelle sue Osservazioni conclusive del 31 ottobre 2011, nella parte relativa ai Principi generali aveva manifestato forte preoccupazione nei confronti dell'Italia che restava fra gli Stati dove permanevano discriminazioni in danno dei figli nati fuori del matrimonio e richiamava il legislatore ad unificare lo *status filiationis*.

²⁵ In tutti gli articoli del Codice le parole "figli legittimi" e "figli naturali" sono sostituite da "figli".

²⁶ Tale riforma ha, in primo luogo, il merito di aver sostituito alla formula «filiazione illegittima» (con la quale, fino ad allora, il legislatore designava i figli nati da persone non unite in matrimonio) con la formula, fino ad oggi diffusa e accreditata, di «filiazione naturale».



mantenimento. Nel caso, invece, sia presentata una richiesta di riconoscimento di figli nati da rapporti incestuosi²⁷, caso per cui prima la legge stessa poneva un divieto generale essendovi il rischio che il riconoscimento finisse per danneggiare il minore, secondo la nuova disciplina spetterà al giudice²⁸ decidere sulla base del superiore interesse del minore se è il caso di permettere tale riconoscimento dando corso, così, al principio per cui i figli sono tutti uguali, oppure, se non sia meglio derogare a tale principio nel caso in specie perché si andrebbe a generare un effetto negativo sul minore, quindi, contro la ratio a cui è ispirata tutta la legge n. 219/2012.

Il legislatore stabilisce inoltre non solo che il figlio deve essere mantenuto, educato e istruito, ma che gli deve essere anche fornita, da parte dei genitori, un'assistenza morale che rispetti le proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La legge ribadisce il diritto del minore a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti e il diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. E, infine, indica i doveri dei figli che sono principalmente quelli di rispettare i propri genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.

Tutela della salute

La legge 189/2012²⁹ introduce alcune importanti novità per i minori in tema di bevande alcoliche e per tutelare la salute, anche mentale, dei giovani: per quanto riguarda il primo ambito, la legge innanzitutto aggiunge l'art. 14-ter alla legge 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) ed introduce l'obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta. Poi, nel caso la norma venga violata una sola volta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se, invece, il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta da 500 a 2.000 euro e vi è anche la sospensione dell'attività per tre mesi.

Sotto il profilo della somministrazione, invece, non cambia quanto stabilisce l'art. 689, comma 1 del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a infermi di mente; il che comporta che i titolari di pubblici esercizi sono tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche da asporto, con obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al banco o al tavolo il limite resta quello dei 16 anni. L'articolo 689 del codice penale viene modificato in altre parti: viene estesa la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell'utilizzatore, o che non prevedano persone preposte ad effettuare tale controllo. La seconda modifica aggiunge alle pene già previste sia una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro che - in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 - la sospensione dell'attività per tre mesi.

Sul tema della salute, anche mentale, la nuova legge interviene con l'art. 7, comma 4, con cui vengono espressamente vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive e di rappresentazioni (teatrali o cinematografiche) rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. La legge vieta anche qualsiasi forma di pubblicità sui quotidiani, periodici, pubblicazioni, anche via internet, destinati ai minori nei quali si evidenzi anche solo uno di questi aspetti: l' incitamento al gioco o la sua esaltazione; la presenza di minori; l' assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita.

²⁷ Parentela e affinità in linea retta all'infinito o parentela in linea collaterale di secondo grado

²⁸ Naturalmente quella valutazione di prevalenza dell'interesse deve essere operata dal giudice, che, se si tratta di minore, sarà il tribunale per i minorenni (così il nuovo art. 251 c.c. nel delicato caso di autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi).

²⁹ Legge 8 novembre 2012, n. 189, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2012, n. 263, S.O.



Lo stesso criterio è seguito per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi che saranno obbligati ad esporre, fuori e dentro i locali informazioni, a cura delle asl, che avvertono circa i rischi correlati al gioco. Infatti anche in questo vaso la legge vieta ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco, e in quelle dove si trovano i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Nell'ipotesi in cui durante un controllo si dovesse accertare la presenza di minori all'interno di queste sale, il gestore soggiace alle sanzioni previste dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La legge indica, inoltre, che debbano essere segnalati i servizi di assistenza pubblici o privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla patologia del "gioco d'azzardo patologico" attivi sul territorio.

Infine la legge prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del gioco responsabile affinché le scuole, nell'ambito della propria autonomia, "possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo".

Protezione dei minori dallo sfruttamento e l'abuso sessuale

Con la legge 172/2012³⁰ è stata finalmente ratificata, dal nostro Paese, la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1° luglio 2010) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. In questo modo la Convenzione - considerata ad oggi lo strumento più avanzato sulla materia e il primo che impone agli Stati di criminalizzare globalmente le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori compresi gli abusi commessi all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce - è diventata uno strumento giuridico che impegna anche lo Stato italiano. La Convenzione, infatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha gettato le basi per riuscire a combattere più efficacemente questi fenomeni che spesso si caratterizzano proprio per essere trans-nazionali. In essa si chiede agli Stati di perseguire i reati anche quando vengono commessi da propri cittadini sul territorio di un altro Stato, e di applicare la propria giurisdizione anche agli autori di reati che, senza avere la cittadinanza di quello Stato, vi risiedono abitualmente prevedendo, altresì, misure preventive e programmi di sostegno alle vittime

Il legislatore italiano per migliorare la tutela offerta ai minori dall'ordinamento giuridico sul tema della lotta alla pedofilia e alla pedopornografia è poi andato oltre al semplice recepimento della normativa contenuta nella Convenzione³¹, offrendo non solo importanti adeguamenti al testo della Convenzione delle norme nazionali di contrasto alla pedofilia e della pedopornografia³², ma cogliendo l'occasione per prevedere l'introduzione di incisive modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale³³ rispetto

³⁰ L. 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata nella GU 8 ottobre 2012, n. 235.

³¹ Tra le norme più innovative della Convenzione, che con questa legge entrano a far parte del nostro ordinamento, si annoverano le seguenti: la proibizione della diffusione di materiale che pubblicizzi in qualunque modo le attività delittuose considerate tali dalla Convenzione; la partecipazione del settore privato, in particolare dei settori del turismo, bancario, dei provider, l'elaborazione e l'implementazione di politiche di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso strumenti di autoregolamentazione (es. codici di condotta); l'introduzione della fattispecie criminosa del "grooming" (cioè dell'adescamento anche a mezzo Internet), la creazione di Unità investigative specializzate per effettuare indagini sotto copertura sulla pedopornografia on-line, il reato di corruzione di minore (quando si obbliga un minore ad assistere ad abusi sessuali o ad attività sessuali che coinvolgano uno o più adulti), il rafforzamento delle procedure di identificazione dei minori raffigurati in materiale pedopornografico, l'allontanamento del reo dal nucleo familiare, la previsione fra le circostanze aggravanti dei reati sessuali a danno di minori, l'indurre o obbligare la vittima attraverso l'uso di alcool, droghe, o altre sostanze che possano arrecare grave danno alla vittima.

³² Si prenda come esempio la disciplina prevista dalle leggi n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale", la legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori", infine la disciplina della legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

³³ Vedi art. 5 della legge in esame. Di questo articolo, tra i vari altri aspetti che qui non prendiamo in esame, è importante la lettera c) dove il legislatore nazionale ha previsto (quando debbano essere raccolte in fase investigativa le dichiarazioni di un minore



ai crimini previsti dalla Convenzione stessa. Viene, quindi, anticipata la soglia di punibilità dei comportamenti dei pedofili, ponendo l'attenzione a tutti quegli atteggiamenti che spesso si riscontrano nei momenti che precedono l'abuso (come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori), viene prevista una risposta repressiva caratterizzata da un aumento delle pene e dei tempi di prescrizione³⁴ dei reati, e definita una disciplina più stringente sulle modalità di partecipazione ai programmi di recupero sociale previsti per gli autori di questi crimini.

Fra le nuove fattispecie di reato introdotte nel codice penale troviamo l'art. 414 *bis* c.p. (pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia) che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (oltre che con le pene accessorie di cui all'art. 600-*septies* e sempre che il fatto non costituisca più grave reato) la pubblica istigazione "chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione", istiga a commettere in danno di minori, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico³⁵ (quindi non si perseguita solo la condotta di colui che lo produce o commercia, ma anche chi lo detiene e a chi accede consapevolmente a siti pedopornografici), di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla medesima pena soggiace anche chi, "pubblicamente, fa l'apologia di questi reati". In questo caso ciò che il legislatore richiede è semplicemente che l'istigazione sia idonea³⁶ ad indurre a commettere il reato, quantomeno sul piano della prova della concreta pericolosità della condotta e, quindi, che vi sia un nesso che lega l'istigazione alla commissione del fatto istigato. La pubblica apologia, poi, è intesa come istigazione indiretta consistendo, secondo la giurisprudenza³⁷ nel persuadere un gran numero di persone mediante un linguaggio suggestivo ad un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione del reato.

Altro nuovo reato introdotto dalla legge in esame è quello disciplinato dall'art. 609 undecies c.p. rubricato Adescamento di minorenni - che interviene sulla delicata questione dell'adescamento dei minori anche tramite web. La Convenzione, all'art. 23, si limitava a chiedere che tale adescamento andasse a buon fine, mentre nella legge 172 il legislatore ha voluto evidenziare una netta anticipazione della tutela penale a comportamenti non ancora effettivamente lesivi della sfera sessuale del minore definendo il reato di "adescamento" come "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione" e che tale condotta di adescamento di un minore infra-sedicenne sia punita con la pena da uno a tre anni. Qui è prevista una clausola di riserva che subordina la punibilità all'impossibilità di ricondurre il fatto in altra e più grave fattispecie incriminatrice.

La legge riscrive, poi, anche il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis) provvedendo innanzitutto a rideterminare le pene pecuniarie previste e a fissare nuovi limiti edittali (la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro) per chiunque: "recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto"; mentre, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000". Se, poi, tali fatti sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici la pena è aumentata da un terzo alla metà. Qui la novità rispetto alla normativa che già prevedeva il reato (vedi art. 3 della L.75/1958) consiste nell'aumentata cornice sanzionatoria applicabile alla nuova disposizione e all'autonomia della condotta di reclutamento - perché l'agente si attiva al fine di porre la vittima nella disponibilità di chi vuole trarre vantaggio dall'attività di meretricio - rispetto a quella di induzione (qui non si richiede attività di persuasione al fine di far prostituire il minore).

riguardo a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale) la necessaria presenza di un esperto in "psicologia o psichiatria infantile". L'esperto deve essere presente non solo quando si escute la vittima del reato, ma in tutti i casi in cui debbano essere raccolte dichiarazioni di minori nell'ambito di procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 351 comma 1 ter c.p.p. (come modificato).

³⁴ Vedi il raddoppiamento dei termini di prescrizione art. 4, comma 1 lett. a) per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

³⁵ Cfr. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza del 18 febbraio 2013, n. 5143, che si sofferma sulle modifiche apportate dalla legge 172/2012 agli articoli 600-*ter*, *quater e septies* c.p riguardanti la definizione di materiale pedopornografico e sul concetto di detenzione di immagini pedopornografiche.

³⁶ Cfr. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26907/2001 sulla natura di reato di pericolo concreto.

³⁷ Cfr. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 13541/1986.



Un'altra novità della legge 172/2012 è, infine, quella di avere introdotto nel nostro codice penale (art. 602 quater) una disposizione sull'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, dovendosi intendere cioè ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa ed estendendo la minore età dai quattordici anni (richiesta precedentemente) a minore.

Normativa Regionale

Principio di non discriminazione

Facendo un passo indietro alle finalità previste dalla legge provinciale del 28 ottobre 2011, n. 12 sull'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri di Bolzano, l'art. 1 lettera e) specificava l'individuazione e l'eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente a varie tipologie di diversità (identità etnica, linguistica, culturale e religiosa) delle cittadine e dei cittadini stranieri, per garantire pari opportunità di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo. Ed istituiva, all'art. 5, comma 1, il Centro di tutela contro le discriminazioni finalizzato anche alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonché degli elementi utili ad accertarne la pertinenza.

Sulla base di quanto stabilito nella legge, il Regolamento n. 36/2012³⁸, qui in esame, prevede che singole persone, in qualità di vittime o testimoni di discriminazione, enti pubblici, privati e rappresentanti dell'associazionismo possano segnalare al Centro di tutela i casi di presunte attività discriminatorie e che successivamente saranno trasmessi agli organi provinciali coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici. Il Centro di tutela, poi, organizza e svolge attività informativa, formativa e di sensibilizzazione, ma promuove anche lo studio dei fenomeni discriminatori al fine di creare e diffondere una cultura sorretta dal principio fondamentale del diritto di uguaglianza. Attraverso appositi protocolli di intesa, il Centro opera anche con istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, (migranti, di persone con background migratorio, questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilità o di religione) localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all'uguaglianza.

Il Centro svolge attività di mediazione che si attiva dal momento in cui vengono segnalati episodi discriminatori da contrastare fino alla loro conclusione, tuttavia, se la mediazione non produce esiti positivi, il Centro di tutela ha la possibilità di avvalersi del sostegno di reti di collaborazione per attivare un' adeguata tutela alla persona per la quale è stato chiesto l'intervento.

Nei casi più complessi, il Centro esprime un parere sulla discriminazione e illustra alla persona richiedente le eventuali forme di tutela garantite dall'ordinamento giuridico. Il Centro di tutela, infine, presenta pubblicamente una relazione annuale, nella quale vengono illustrati i risultati dell'attività svolta.

Famiglia

³⁸ Provincia Autonoma di Bolzano, Decr. Pres. Prov. 15 ottobre 2012, n. 36, Regolamento di esecuzione concernente il Centro di tutela contro le discriminazioni.



La Regione Marche con la LR 29/2012³⁹, si rivolge ai coniugi separati legalmente, divorziati e a quelli che sono in fase di separazione o divorzio (la legge precisa che sono esclusi i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per il reato di atti persecutori previsto nella legge 38/2009) con l'obiettivo descritto nell'art. 1, comma 1, di "favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e il divorzio" e al comma 2 di promuovere "misure di sostegno in favore dei coniugi (...) in situazione di difficoltà economica". La concretezza di tale obiettivo trova riscontro nella realizzazione di centri di assistenza e di mediazione familiare che forniscono un sostegno alle coppie divorziate o separate, in particolare quelle che attraversano una fase di definizione delle modalità di realizzazione dell'affidamento previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. La Regione Marche, inoltre, disciplina l'erogazione di "interventi comunali di sostegno al reddito volti a far fronte alle necessità abitative dei coniugi non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica" in modo che possano garantire anche in situazioni di scioglimento della vita di coppia lo svolgimento del loro ruolo genitoriale.

Attività di tipo sociale

La legislazione regionale appartenente a questa categoria contiene norme di diversa tipologia: in particolare due Regioni, la Campania⁴⁰ e la Puglia⁴¹, hanno disciplinato attività di tipo sociale.

Per quanto riguarda la prima, la Campania, con la LR 36/2012, si adegua all'attuazione della legge nazionale 206/2003 sul riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori sostenendone e riconoscendone l'attività sociale e promuovendo le loro iniziative tramite erogazione di contributi sulla base della valutazione dei progetti da parte di un Comitato tecnico scientifico che approva a maggioranza un documento di programma annuale. Quest'ultimo - dotato di un'indicazione analitica di tutte le iniziative, i progetti e le attività ritenute meritevoli di sostegno - ha valore vincolante ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi ai benefici. Con la legge si cerca poi di promuovere tutti gli interventi e azioni diretti a garantire lo sviluppo individuale e una corretta socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità; si sostengono, quindi, la realizzazione di programmi finalizzati a diffondere lo sport, le iniziative culturali e tutte quelle che hanno come scopo di far uscire i minori dall'emarginazione, dalla discriminazione razziale, dal disagio e della devianza.

Anche la Puglia con la nuova LR 32/2012 si preoccupa di fornire una disciplina più vicina e adatta a tutte le persone, comprese quelle meno garantite socialmente. A tal fine, modifica la precedente legge sullo sport (LR 33/2006) compiendo un importante passo avanti nell'ambito dello sport sia nei confronti delle persone adulte e minori di età disabili, sia prestando una particolare attenzione alla cura della salute dei minori. Per far questo la legge promuove in tutte le scuole primarie della regione l'attività fisica e prevede programmi di correzione delle abitudini alimentari sbagliate.

Apprendistato; Educazione e istruzione

La Puglia⁴², in ambito della formazione e lavoro, con l'approvazione della legge 31/2012 si adegua alla recente normativa nazionale (testo unico dell'apprendistato emanato con decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167) che fornisce la cornice legislativa di disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato. La

³⁹ Regione Marche, Legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29, *Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà*, pubblicata nel BU Marche 25 ottobre 2012, n. 102.

⁴⁰ Regione Campania, LR 21 dicembre 2012, n. 36, *Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge* 1° agosto 2003, n. 206, (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).

⁴¹ Regione Puglia, LR 19 novembre 2012, n. 32, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)*, pubblicata in BUR del 21 novembre 2012, n. 167.

 $^{^{42}}$ Regione Puglia, LR 22 ottobre 2012, n. 31, Norme in materia di formazione per il lavoro, pubblicata in BUR del 26 ottobre 2012, n. 156.



legge passa, pertanto, a prevedere le nuove tipologie di apprendistato: per la qualifica e per il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, l'apprendistato per attività di ricerca o per l'alta formazione (la struttura della formazione, la stabilirà il regolamento attuativo). La legge prevede inoltre specifici incentivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, incentivi alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "bottega scuola" (art. 8) e introduce la figura del "maestro artigiano" (art. 9) per diffondere l'interesse dei giovani all'esercizio delle attività artigianali dopo aver terminato la scuola dell'obbligo.

In ambito più strettamente educativo e scolastico si sono mosse le regioni Veneto⁴³ e Marche⁴⁴: nel settembre, infatti, il Veneto ha modificato la vecchia disciplina (LR 32/1990) degli interventi regionali per i servizi educativi per la prima infanzia con la L.R. 39/2012 che riconosce l'importanza degli effetti della musica e della lettura ad alta voce sui bambini in età prescolare. Con questa legge vengono modificati i criteri di erogazione dei contributi regionali per gli asili nido, concessi in conto capitale, che possono riguardare anche l'acquisto di strumenti musicali o di materiale di ausilio ad attività musicali o di lettura ad alta voce e la realizzazione di progetti inerenti le attività musicali, di lettura ad alta voce e di psicomotricità. La legge specifica che tali contributi sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l'importo massimo di 4.000,00 euro per asilo nido.

Invece la Regione Marche, con LR n. 32/2012, si adegua al gruppo di regioni che hanno affrontato il tema della scuola in relazione ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) muovendosi, come la legge nazionale 170/2010, in un'ottica preventiva dell'insuccesso scolastico. Infatti, la Regione interviene per individuare al più presto questi disturbi che limitando l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e degli adolescenti fino a comprometterne l'equilibrio psicologico individuale. A tal fine la legge assicura possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA; promuove l'importante attività di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari e prevede iniziative mirate a preparare, ma soprattutto a sensibilizzare, i genitori (che tra l'altro saranno le prime persone, insieme agli insegnanti a rendersi conto del problema) sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento e sollecitando iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione. Tra i compiti previsti, l'art. 4 menziona l'attività di rilevazione epidemiologica, di individuazione e di monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale, promuovendo forme di collaborazione tra i pediatri e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, neuropsicologi dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA e autorità scolastiche, l'utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi degli alunni con DSA.

18

⁴³ Regione Veneto LR 28 settembre 2012, n. 39, Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi, pubblicata in BUR del 5 ottobre 2012, n. 82.

⁴⁴ Regione Marche LR 19 novembre 2012, n. 32, *Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, pubblicata in BUR del 29 novembre 2012, n. 114.